



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 24.06.1997  
COM(97) 313 def.

97/0171 (CNS )

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche congiunturali

(presentata dalla Commissione)



## RELAZIONE

### Parte uno: (giustificazione relativa alla sussidiarietà)

- a) Obiettivi dei provvedimenti proposti e loro relazione con gli obblighi che competono alla Comunità:  
Scopo di massima del regolamento è prescrivere agli Stati membri di fornire ad Eurostat dati statistici comparabili pertinenti all'evoluzione a breve termine delle imprese europee. Le informazioni statistiche che le riguardano sono necessarie per garantire lo sviluppo del mercato interno e per elaborare e valutare diverse politiche, soprattutto in campo monetario, economico, sociale, industriale e delle imprese. Gli indicatori a breve termine di cui tratta il presente regolamento forniscono un quadro dell'economia più aggiornato di quello ottenibile dalle statistiche annue e costituiscono altresì un importante riferimento per la compilazione dei resoconti trimestrali  
Questo é reso ancora più necessario dal fatto che l'Unione Europea entra in questo periodo nella fase di transizione che prepara alla moneta unica.
- b) Giurisdizione esclusivamente comunitaria ovvero condivisa con gli Stati membri nel settore interessato dal provvedimento:  
La responsabilità della raccolta dei dati spetta agli Stati membri e non alla Commissione. Il regolamento precisa le norme giuridiche e tecniche e le definizioni necessarie per arrivare a statistiche comparabili all'interno dell'Unione europea, senza entrare in dettagli quanto ai metodi pratici da seguire per raccogliere tali informazioni. Ogni Stato membro può dunque provvedere alla raccolta dei dati nel modo più adeguato alla propria situazione, ad esempio così da tener conto di dati amministrativi d'indole generale quali le dichiarazioni I.V.A. e previdenziali oltre che di dati di portata più ristretta relativi agli accordi salariali, alle tariffe per i servizi di pubblica utilità od alle richieste di licenze edilizie.
- c) Portata del problema a livello comunitario:  
Attualmente tutti gli Stati membri raccolgono informazioni sul ciclo economico. Il regolamento comporterà per alcuni Stati membri la raccolta di alcuni dati aggiuntivi e per tutti gli Stati membri alcune modifiche alle definizioni ed alle norme regolamentari.
- d) Ricerca della soluzione ottimale in termini d'efficacia tra quelle a disposizione della Comunità e degli Stati membri:  
Soltanto con un'iniziativa comunitaria di questo tipo si potrà conseguire l'obiettivo di arrivare all'impiego di classificazioni, definizioni e metodi di destagionalizzazione comuni.

e) Vantaggi pratici del provvedimento proposto e costi di un'eventuale inazione in questo campo:

La recente evoluzione dell'integrazione comunitaria in campo monetario, economico e sociale esige la disponibilità di informazioni per sostenere le attività d'elaborazione e valutazione d'iniziativa e decisioni, attività che devono potersi fondare su statistiche più affidabili, esaurienti, aggiornate e comparabili. Qualora il regolamento non entrasse in vigore ne conseguirebbe che le attività di elaborazione, controllo, verifica e valutazione delle politiche comunitarie in campo monetario, economico, sociale, industriale e delle imprese continuerebbero ad essere largamente basate su statistiche incomplete e non uniformi. *(non armonizzate)*

f) Possibili alternative per la Comunità:

La scelta di un regolamento è lo strumento più appropriato visto che il progetto comprende la delega alla commissione dei poteri d'applicazione secondo la procedura della "Comitatologia".

Inoltre, si deve notare che il sistema di raccolta di dati statistici si baserà in ampia misura su sistemi già esistenti, che in assenza di una legislazione comunitaria convergeranno soltanto con estrema lentezza verso norme comuni. Il ricorso ad un regolamento del Consiglio garantisce che tale atto sia direttamente applicabile negli Stati membri, il che ha la sua importanza vista l'urgente necessità d'informazioni.

g) Valutazione dell'alternativa tra un regolamento che stabilisca gli obiettivi di massima, lasciando agli Stati membri di stabilire le modalità d'attuazione, e l'imposizione di norme uniformi:

Questo regolamento del Consiglio definirà il numero minimo di norme necessario per garantire la disponibilità d'indicatori a breve termine comparabili nell'ambito dell'Unione europea. Agli Stati membri continuerà a spettare la responsabilità di elaborare e gestire i rispettivi sistemi di raccolta dei dati.

## **Parte due:**

### Introduzione

1. Scopo di massima del regolamento è prescrivere agli Stati membri di fornire ad Eurostat dati statistici comparabili pertinenti all'evoluzione a breve termine delle imprese europee. Giova osservare che la responsabilità della raccolta dei dati spetta agli Stati membri e non alla Commissione: il regolamento precisa le norme giuridiche e tecniche e le definizioni necessarie per arrivare a statistiche comparabili all'interno dell'Unione europea, senza entrare in dettagli quanto ai metodi pratici da seguire per raccogliere tali informazioni. Ogni Stato membro può dunque provvedere alla raccolta dei dati nel modo più adeguato alla propria situazione, ad esempio così da tener conto di dati amministrativi di carattere generale quali le dichiarazioni I.V.A. e previdenziali.

### Esigenze degli utenti

2. Gli istituti di statistica degli Stati membri, coordinati da Eurostat, avranno un ruolo di rilievo nel soddisfare le esigenze dell'Unione europea in fatto d'informazioni sulle imprese. La recente evoluzione dell'integrazione comunitaria in campo monetario, economico e sociale esige la disponibilità di informazioni per sostenere le attività d'elaborazione e valutazione d'iniziativa e decisioni, attività che devono potersi fondare su statistiche più affidabili, esaurienti, aggiornate e comparabili. Le informazioni statistiche che le riguardano sono necessarie per garantire lo sviluppo del mercato interno e per elaborare e valutare diverse politiche, soprattutto in campo monetario, economico, sociale, industriale e delle imprese. Inoltre le stesse imprese hanno bisogno d'informazioni sull'andamento del ciclo economico e sulle sue ripercussioni sui rispettivi settori, a livello tanto nazionale quanto internazionale.
3. Gli indicatori a breve termine di cui tratta il presente regolamento forniscono un quadro dell'economia più aggiornato di quello ottenibile dalle statistiche annue e costituiscono altresì un importante riferimento per la compilazione dei resoconti trimestrali.

### Situazione attuale

4. Per molti anni è stato possibile disporre d'indicatori a breve termine armonizzati a livello di Comunità soltanto per un gruppo limitato d'impresa, vale a dire quelle operanti nei settori industriali tradizionali dell'approvvigionamento energetico ed idrico oppure nell'industria mineraria, in quella manifatturiera e nell'edilizia. Nell'ambito dell'industria manifatturiera il tasso di copertura oscilla intorno all'80 %, mentre circa due terzi degli Stati membri forniscono indicatori per l'edilizia. Il tasso di copertura del terziario negli Stati membri è invece molto limitato; inoltre gli indicatori che esistono in questo campo

non hanno un formato armonizzato, il che limita pesantemente la comparabilità a livello comunitario delle informazioni così rese disponibili.

5. L'utilità delle informazioni statistiche di cui si è potuto disporre per i settori industriali in seguito all'adozione delle due direttive del Consiglio in questo campo (nel 1972 e nel 1978) è progressivamente diminuita poiché la mancanza di flessibilità degli strumenti giuridici non ha consentito di tener conto dell'evoluzione economica e tecnica intervenuta nel corso degli anni.

#### Obiettivi del nuovo strumento giuridico

6. Fornire un quadro normativo comune per la raccolta, la trasmissione e lo sviluppo d'indicatori a breve termine, che consenta di arrivare a dati comparabili tra Stati membri così da soddisfare l'esigenza d'informazioni statistiche della Commissione, degli Stati membri, delle imprese e di altri utenti.
7. Continuare a rafforzare lo sviluppo del sistema statistico comunitario, incorporando nel processo di produzione degli indicatori a breve termine gli strumenti statistici comunitari recentemente sviluppati, quali la nuova classifica delle attività economiche (NACE Rev. 1 - Regolamento del Consiglio 761/93 del 24.3.1993), la definizione di unità statistica (Regolamento del Consiglio 696/93 del 15.3.1993) e l'istituzione di registri commerciali (Regolamento del Consiglio 2186/93 del 22.7.1993) nonché la trasmissione di dati riservati (Regolamento del Consiglio 1588/90 dell'11.6.1990).
8. Ottenere la flessibilità necessaria per consentire cambiamenti di secondaria importanza, segnatamente per quanto riguarda l'elenco d'indicatori da raccogliere (ricorrendo alla decisione del Consiglio 87/373 del 13.7.1987 "Comitatologia").
9. Fornire il quadro teorico per la sperimentazione di nuove metodologie da impiegare per lo studio di nuovi concetti o per la compilazione di risultati relativi a nuovi indicatori o settori industriali.

#### Consultazione di altre parti interessate

10. L'Istituto Monetario Europeo è stato consultato in merito alle esigenze di una futura Banca Centrale europea in fatto d'indicatori a breve termine. L'elenco seguente sintetizza queste necessità e indica i casi in cui la proposta della Commissione non le soddisfa.
  - Vengono considerati di fondamentale importanza indicatori mensili di produzione che forniscano una certa ripartizione per attività ed un termine di 6-8 settimane. Le informazioni sul fatturato risultano relativamente meno importanti.

- Le informazioni sugli ordinativi nell'industria manifatturiera, suddivisi in domestici ed esteri, vengono considerate essenziali. Le informazioni di natura quantitativa rivestono un'importanza maggiore dei dati qualitativi ottenuti mediante sondaggi. E' importante consocere gli ordinativi per il settore edilizio. Le informazioni sugli ordinativi mensili devono pervenire con un ritardo massimo di 2 mesi, ed ai fini dell'analisi del ciclo economico viene considerata importante la ripartizione tra immobili residenziali e non residenziali dei dati relativi all'edilizia. Una altra ripartizione, non prevista dal progetto di regolamento, è quella che distingue gli ordinativi provenienti rispettivamente dai paesi membri de l'Unione monetaria e da quelli non-membri.
- Le informazioni mensili sulle scorte vengono considerate come una statistica complementare importante. Attualmente si prevede di prendere in considerazione tale aspetto soltanto nell'ambito dello studio pilota.
- I prezzi alla produzione sono essenziali e una ripartizione per attività è considerata importante. Essi vanno forniti entro un mese per l'industria manifatturiera e due per l'edilizia.
- I livelli occupazionali e le ore lavorate sono importanti nell'industria manifatturiera e nel terziario; questi indicatori dovrebbero essere forniti entro 3 mesi. L'IME gradirebbe che questi indicatori di natura sociale venissero raccolti trimestralmente. Il progetto di regolamento non prevede la raccolta di informazioni sul numero di ore lavorate nel settore dei servizi. Inoltre, un indicatore delle ore lavorate retribuite come lavoro straordinario e considerato dall'EMI un'importante statistica supplementare, ma non viene proposto nel progetto di regolamento.
- Per il settore edilizio l'IME considera importanti gli indicatori aggiuntivi sulle licenze edilizie, sull'avvio della realizzazione di nuovi progetti sul loro completamento; essi dovranno essere forniti entro un termine di 1 a 2 mesi. Le informazioni sull'inizio ed il termine delle nuove costruzioni edilizie non sono richieste nel progetto di regolamento.
- Un indicatore mensile delle vendite al dettaglio viene considerato essenziale e andrà fornito entro un termine di 1 a 2 mesi. Il progetto di regolamento propone che tali informazioni vengano fornite entro 3 mesi.

In generale l'IME è favorevole a dei periodi di transizione più brevi di quelli proposti dalla Commissione allo scopo di essere in grado di poter disporre di statistiche comparabili fin dall'inizio della politica monetaria unica.

Delle ripartizioni supplementari tra paesi partecipanti et non-partecipanti dell'Unione monetaria, sono richieste soprattutto per gli ordinativi.

Gli studi pilota nel campo degli altri servizi sono fortemente incoraggiati e l'IME ha espresso il bisogno di una informazione più completa più frequente, più rapida per i settori d'attività che presentano fluttuazioni congiunturali.

11. I servizi della Commissione sono stati consultati con regolarità in merito alle loro esigenze. Tutti i servizi della Commissione sono stati consultati per iscritto in merito ad un progetto recente. Tutte le Direzioni generali che hanno risposto alla consultazione scritta hanno espresso sostegno al progetto di regolamento. Tuttavia, sei Direzioni generali hanno auspicato la raccolta di maggiori particolari su argomenti specifici. Si può in generale osservare quanto segue:

- Un maggior numero d'indicatori: valore aggiunto in tutti i settori; suddivisione in residenziale/non residenziale degli indici di produzione per l'edilizia; suddivisione più dettagliata delle licenze edilizie per edifici non residenziali; ore lavorate nel commercio al dettaglio; numero di dettaglianti nel settore della vendita di pesce al minuto; indici relativi al fatturato ed al numero dei dipendenti delle imprese nel terziario.
- Maggiore livello di dettaglio dei riferimenti alla NACE: tre cifre per i servizi e quattro cifre per alcune attività di trasporto.
- Indicatori relativi alle PMI: per la politica delle imprese é necessario poter disporre d'una ripartizione in classi dimensionali per poter distinguere i cicli economici delle PMI da quelli delle grandi imprese.
- Periodicità: le informazioni sull'occupazione dovrebbero avere cadenza mensile.

12. Ai rappresentanti delle imprese europee sono stati presentati diversi progetti del testo.

14.10.1994: incontro con circa 40 rappresentanti dell'industria e del terziario, oltre che delle camere di commercio. I partecipanti domandano un maggior coordinamento tra indicatori quantitativi e qualitativi.

10.3.1995: rapporto sui progressi realizzati dalla data del precedente incontro in poi. Distribuzione del testo. 60 partecipanti.

15.11.1995: rapporto sui progressi realizzati dalla data del precedente incontro in poi. Distribuzione del testo. 50 partecipanti.

21.5.1996: rapporto sui progressi realizzati dalla data del precedente incontro in poi. Distribuzione del testo. 36 partecipanti.

30.9.1996: rapporto sui progressi realizzati dalla data del precedente incontro in poi. Distribuzione del testo. 50 partecipanti.

In seguito all'incontro del 15.11.1995 si è provveduto a svolgere un'indagine postale tra i partecipanti per sondare in modo particolareggiato le loro esigenze in fatto d'indicatori a breve termine e le loro opinioni in merito al testo.

- Indicatori: indice della produzione, fatturato, nuovi ordinativi, portafoglio ordini e numero di dipendenti sono gli indicatori più importanti. Le retribuzioni ed il volume dell'attività lavorativa

non sono considerati di fondamentale importanza. Inoltre le associazioni di categoria desidererebbero esporre d'indicatori aggiuntivi riguardanti l'utilizzo della capacità produttiva e vedere distinti tra intraUE ed extraUE fatturato e prezzi di produzione.

- Termini: accettabili.
- Approssimazione: 2 cifre sono insufficienti; le associazioni di categoria gradirebbero dati con 3 e 4 cifre.
- Studi pilota: viene visto con favore lo sviluppo d'indicatori sugli investimenti.
- Oneri: gli oneri vanno minimizzati utilizzando per quanto possibile fonti amministrative.

13. Durante l'elaborazione del presente testo si sono consultati in diverse occasioni gli istituti nazionali di statistica, cui spetta la responsabilità di raccogliere i dati. Nel corso della stesura dei manuali metodologici che forniranno il supporto tecnico a questo provvedimento legislativo si è intrattenuto un dialogo molto stretto con questi uffici. Per esaminare particolari settori e particolari indicatori si è tenuta una dozzina di riunioni della task force con gli Stati membri; inoltre dal 1992 in poi si sono tenute diverse riunioni di lavoro con tutti gli Stati membri. Il testo è stato presentato al comitato per il programma statistico, ed il progetto di testo gode dell'appoggio di 10 paesi. Gli Stati membri che si sono opposti alla proposta lo hanno fatto essenzialmente per i motivi seguenti:

Francia, Paesi Bassi e Regno Unito: vorrebbero un modulo dei servizi più completo, non solo studi pilota. Va notato che l'accordo dell'Istituto statistico tedesco al progetto era condizionato dall'inclusione dei servizi soltanto a livello di studi pilota e non di raccolta obbligatoria di dati,

Spagna e Irlanda: si oppongono all'indicatore delle nuove ordinazioni in quanto attualmente non raccolgono tali informazioni e non desiderano introdurle,

Danimarca: si oppone all'indicatore delle nuove ordinazioni in quanto attualmente non raccolgono tali informazioni e non desiderano introdurle.

## REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

del \*\* \*\*

### relativo alle statistiche congiunturali

**Il Consiglio dell'Unione europea,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213;

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione<sup>1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>3)</sup>,

visto il parere dell'Istituto Monetario Europeo<sup>4)</sup>,

- (1) considerando che la direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972<sup>5)</sup>, e la direttiva 78/166/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978<sup>6)</sup>, miranti a garantire la coerenza delle informazioni statistiche, non hanno potuto tener conto dei mutamenti economici e tecnici nel frattempo intervenuti;
- (2) considerando che, nel frattempo, l'Unione europea ha realizzato nuovi progressi in materia di integrazione; che le nuove politiche e i nuovi orientamenti nei campi dell'economia, della concorrenza, degli affari sociali, dell'ambiente e delle imprese richiedono iniziative e decisioni fondate su solide basi statistiche; che le informazioni raccolte ai sensi della vigente legislazione comunitaria o disponibili negli Stati membri sono in parte inadeguate o non sufficientemente comparabili per poter costituire una base affidabile per i lavori della Commissione;
- (3) considerando che la futura Banca centrale europea (BCE) deve poter rapidamente disporre di indicatori congiunturali al fine di valutare l'andamento delle economie degli Stati membri nel contesto di una politica monetaria europea unica;
- (4) considerando che è necessaria un'armonizzazione per soddisfare le esigenze di informazione della Commissione sulla convergenza economica;
- (5) considerando che le imprese e le loro associazioni professionali necessitano di tali informazioni per poter comprendere i mercati sui quali operano e comparare le proprie attività e prestazioni con quelle dei rispettivi concorrenti, sul piano nazionale e su quello internazionale;

---

1) GU n. \* \*\* del \*\*. \*\*. \*\*, p. \*

2) GU n. \* \*\* del \*\*. \*\*. \*\*, p. \*

3) GU n. \* \*\* del \*\*. \*\*. \*\*, p. \*

4) GU n. \* \*\* del \*\*. \*\*. \*\*, p. \*

5) GU n. L 128 del 3.6.1972, p. 28

6) GU n. L 52 del 23.2.1978, p. 17

- (6) considerando che, nel quadro politiche economiche dell'Unione, è necessario disporre di statistiche attendibili e tempestive per poter riferire sull'andamento delle economie di ciascuno Stato membro dell'Unione nel quadro della politica economica dell'Unione;
- (7) considerando che il Consiglio ha adottato, con la decisione 93/464/CEE del 22 luglio 1993 <sup>7)</sup>, un programma quadro per le azioni prioritarie nel campo dell'informazione statistica dal 1993 al 1997;
- (8) considerando che l'elaborazione dei conti nazionali secondo il regolamento del Consiglio N° 223/96 del 26 Giugno 1996<sup>8)</sup> relativo al Sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 95) richiede la disponibilità di fonti statistiche comparabili, esaurienti ed affidabili;
- (9) considerando che il Consiglio, con la decisione 92/326/CEE del 18 giugno 1992<sup>9)</sup>, ha adottato un programma biennale (1992-1993) avente lo scopo di sviluppare la statistica sui servizi; che tale programma prevede l'elaborazione di statistiche armonizzate su scala nazionale e regionale per quanto riguarda, in particolare, il commercio e la distribuzione;
- (10) considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, l'elaborazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di statistiche armonizzate è un'azione che può essere intrapresa in modo efficace solo a livello comunitario e che tali norme saranno applicate in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organi e delle istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali;
- (11) considerando che il metodo migliore per valutare il ciclo economico consiste nell'elaborare statistiche in base a principi metodologici comuni e secondo definizioni comuni delle caratteristiche; che solo un'elaborazione coordinata delle statistiche è in grado di produrre risultati armonizzati e rispondenti alle esigenze della Commissione e delle imprese in fatto di affidabilità, rapidità, flessibilità e livello di dettaglio;
- (12) considerando che i dati statistici elaborati nel quadro del sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e che tale qualità deve essere comparabile da uno Stato membro all'altro, così come gli oneri che essa comporta; che è quindi necessario definire in comune i criteri che consentono di rispondere a tali esigenze; considerando che le statistiche di congiuntura devono essere coerenti con i risultati trasmessi nel quadro del regolamento del Consiglio No 58/97 del 20 Dicembre 1996<sup>10)</sup> relative alle statistiche strutturali delle imprese;
- (13) considerando che occorre semplificare le procedure amministrative a carico delle imprese, in particolare delle piccole imprese, anche mediante la promozione di nuove tecniche di raccolta e di elaborazione dei dati; che l'utilizzazione a fini statistici delle fonti amministrative esistenti è uno dei mezzi per ridurre gli oneri gravanti sulle imprese; che se la raccolta diretta di dati presso le imprese è indispensabile per l'elaborazione delle statistiche, i metodi e le tecniche utilizzati devono garantire

---

7) GU n. L 219 del 28.8.1993, p. 1  
8) GU n. L 310 del 13.11.96, p. 39  
9) GU n. L 179 del 1.7.1992, p. 131  
10) GU n. L 14 del 17.1.1997 p. 1

l'affidabilità e l'attualità dei dati, senza comportare per le parti interessate, soprattutto per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti delle statistiche stesse possono ragionevolmente attendersi;

- (14) considerando che è necessario disporre di un quadro legislativo comune per tutte le attività delle imprese e tutti i settori della statistica delle imprese, compresi quelli per i quali non esistono ancora statistiche; considerando che il campo delle statistiche da elaborare può essere definito in riferimento al regolamento del Consiglio N° 93/696<sup>11)</sup> relativo alle unità statistiche per l'osservazione e l'analisi del sistema produttivo nella Comunità Economica Europea e il regolamento del Consiglio No 3037/90<sup>12)</sup> sulla Nomenclatura statistica delle attività nella Comunità Economica europea (NACE Rev.1) modificato dal regolamento della Commissione No 761/93<sup>13)</sup>;
- (15) considerando che, allo scopo di chiarire ulteriormente le regole per la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati e per l'elaborazione e la trasmissione dei risultati, è necessario conferire alla Commissione, assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom<sup>14)</sup> la facoltà di adottare provvedimenti per l'applicazione del presente regolamento;
- (16) Considerando che è stato consultato il Comitato del programma statistico ai sensi dell'articolo 3 di detta decisione;

**ha adottato il presente regolamento:**

---

11) GU n. L 76 del 30.3.1993 p. 1

12) GU n. L 293 del 24.10.1990 p. 1

13) GU n. L 83 del 3.4.1993 p. 1

14) GU n. L 181 del 28.6.1989 p. 47

## Articolo 1

### **Obiettivi generali**

- (1) Il presente regolamento intende stabilire un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.
- (2) Le statistiche comprendono dati (variabili) necessari per costituire una base uniforme per l'analisi dell'evoluzione congiunturale della produzione e della domanda, dei fattori di produzione e dei prezzi.

## Articolo 2

### **Campo di applicazione**

- (1) Il presente regolamento si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a K e da M a O della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev.1), adottata con il regolamento (CEE) n° 3037/90 .
- (2) Rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento le unità statistiche dei tipi elencati nella sezione I dell'allegato del regolamento e che sono classificate in una delle attività di cui al paragrafo 1. L'uso di unità particolari per l'elaborazione di statistiche è specificato negli allegati del presente regolamento.

## Articolo 3

### **Moduli**

- (1) I requisiti specifici per le variabili sono precisati nei moduli allegati al presente regolamento.
- (2) Ogni modulo contiene le seguenti informazioni qualora siano pertinenti:
  - a. le attività specifiche per le quali sono elaborate le statistiche;
  - b. i tipi di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche;
  - c. l'elenco delle variabili;
  - d. la forma delle variabili;
  - e. la periodicità delle variabili;
  - f. il livello di dettaglio delle variabili;
  - g. i termini per la trasmissione dei dati;
  - h. l'elenco degli studi pilota facoltativi;
  - i. il primo periodo di riferimento;
  - j. la durata massima del periodo transitorio che può essere concesso.

#### Articolo 4

##### **Raccolta dei dati**

- (1) Gli Stati membri ottengono i dati necessari per l'elaborazione delle variabili elencate nei moduli.
- (2) Gli Stati membri possono ottenere i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate, applicando il principio della semplificazione amministrativa:
  - a) indagini obbligatorie: le unità legali a cui appartengono o di cui sono composte le unità statistiche interpellate dagli Stati membri, sono tenute a fornire informazioni precise e complete entro i termini prescritti;
  - b) altre fonti almeno equivalenti per quanto riguarda la precisione e la qualità;
  - c) i dati mancanti possono essere stimati, purché ciò non incida in modo rilevante sulla qualità delle variabili.
- (3) Gli Stati membri creano le condizioni necessarie per ridurre l'onere di risposta che grava sulle unità dichiaranti. A questo scopo, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per permettere e facilitare alle autorità responsabili della raccolta dei dati l'accesso alle fonti amministrative nel loro Stato, in particolare alle informazioni periodiche contenute nelle dichiarazioni dell'I.V.A. e nei registri fiscali.
- (4) Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, creano le condizioni necessarie per accrescere l'impiego dei metodi informatizzati di raccolta e di elaborazione dei dati.

#### Articolo 5

##### **Periodicità**

Tutte le variabili devono essere fornite con frequenza mensile o trimestrale, come specificato nei moduli .

#### Articolo 6

##### **Livello di dettaglio**

Le variabili devono essere fornite in conformità alla NACE Rev.1 al livello di dettaglio stabilito nei moduli.

#### Articolo 7

##### **Elaborazione dei dati**

Gli Stati membri trattano i dati raccolti attraverso le indagini od ottenuti da altre fonti in modo da elaborare variabili comparabili

- (a) secondo le regole indicate nei moduli
- (b) tenendo conto delle indicazioni contenute nel manuale metodologico di cui all'articolo 11.

## Articolo 8

### Trasmissione delle variabili

- (1) Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le variabili di cui all'articolo 7 del presente regolamento, compresi i dati riservati, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie relative alla trasmissione delle informazioni coperte dal segreto statistico. Tali disposizioni si applicano al trattamento delle variabili, nel caso in cui essi comprendano dati riservati
- (2) La trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee è effettuata per via elettronica o con altri mezzi appropriati, entro i termini fissati nei moduli e non oltre i 6 mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.
- (3) In ogni caso, le variabili sono trasmesse all'Istituto statistico delle Comunità europee Eurostat entro il giorno in cui sono pubblicabili nello Stato membro.

## Articolo 9

### Qualità'

- (1) Gli Stati membri garantiscono che le variabili trasmesse rispecchiano fedelmente la situazione dell'universo delle unità. A tal fine, le indagini o le altre fonti devono coprire un numero di unità sufficiente per garantire un grado di rappresentatività soddisfacente.
- (2) La precisione delle variabili è misurata da ogni Stato membro sulla base di una metodologia comune, che sarà elaborata dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 17 e sarà contenuta nel manuale metodologico di cui all'articolo 11.
- (3) La qualità delle variabili deve essere controllata regolarmente mediante confronti con altri dati statistici, in particolare con le variabili trasmesse nell'ambito del regolamento N°58/97. E' inoltre opportuno verificare la loro coerenza interna. Lo scarto fra i dati definitivi e quelli pubblicati inizialmente deve essere ridotto al minimo.
- (4) Se da uno di questi controlli appare uno scostamento rispetto alla metodologia comune, gli Stati membri devono porvi rimedio.

## Articolo 10

### Cambiamento dell'anno base

- (1) Almeno ogni cinque anni, per gli anni che terminano con uno 0 o un 5, gli Stati membri sono tenuti ad adeguare i sistemi di ponderazione dei loro indici composti ed, eventualmente, l'elenco dei prodotti rappresentativi.
- (2) Tutte le variabili devono essere rapportate al nuovo anno base entro tre anni a decorrere dalla fine di tale nuovo anno base. Gli schemi di ponderazione aggiornati sono comunicati alla Commissione entro tre anni a decorrere dalla fine del nuovo anno di base.

## Articolo 11

### **Manuale metodologico**

In cooperazione con il comitato del programma statistico di cui all'articolo 17, la Commissione pubblica un manuale metodologico, il quale:

- (a) spiega le regole stabilite nei moduli ;
- (b) contiene le raccomandazioni necessarie alla costruzione delle statistiche congiunturali.

Tale manuale è riveduto periodicamente.

## Articolo 12

### **Periodo transitorio e deroghe**

- (1) Dei periodi transitori di durata non superiore a cinque anni a decorrere dei primi periodi di riferimento possono essere concessi per l'elaborazione delle statistiche.
- (2) Nel corso del periodo transitorio, la Commissione può accettare deroghe alle disposizioni del presente regolamento, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti di rilievo.

## Articolo 13

### **Relazioni**

- (1) Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni informazione utile che consenta di valutare e di confrontare il grado di precisione e di qualità delle variabili trasmesse; in particolare, essi precisano, qualora ciò sia richiesto, i criteri seguiti per la scelta dei campioni e dell'algoritmo di stima.
- (2) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento e in particolare sulla loro qualità e sull'onere che esse comportano per le imprese.

## Articolo 14

### **Coordinamento in seno agli Stati membri**

In ogni Stato membro un'autorità nazionale coordinerà:

- La trasmissione delle variabili (articolo 8),
- la misura della qualità (articolo 9) e
- della trasmissione dell'informazione coerente (articolo 13).

## Articolo 15

### Studi pilota

- (1) La Commissione istituisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del presente regolamento, una serie di studi pilota specificati nei moduli, che devono essere attuati dagli Stati membri.
- (2) Tali studi pilota hanno lo scopo di valutare la possibilità di ottenere ulteriori dati, tenendo conto dei benefici derivanti dalla disponibilità di tali dati in relazione al costo della raccolta e all'onere per le imprese.
- (3) La Commissione informa il Consiglio sui risultati degli studi pilota e gli sottopone, se necessario, proposte di nuovi requisiti per i moduli.

## Articolo 16

### Applicazione

La Commissione determina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure necessarie per adeguarlo all'evoluzione economica e tecnica nel campo della raccolta e dell'elaborazione statistica dei dati, dell'elaborazione e la trasmissione delle variabili, tenendo conto del principio che i benefici derivanti dalla misura devono essere superiori ai suoi costi e purché, rispetto alle disposizioni originarie del presente regolamento, non ne derivi per gli Stati membri o per le imprese la necessità di far ricorso in misura rilevante a risorse supplementari, in particolare:

- (a) l'impiego di unità particolari (articolo 2);
- (b) l'aggiornamento dell'elenco delle variabili (articolo 3);
- (c) le definizioni e le forme appropriate delle variabili trasmesse (articolo 3);
- (d) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 5);
- (e) i livelli di scomposizione e di aggregazione delle variabili (articolo 6);
- (f) i termini di trasmissione (articolo 8);
- (g) la precisione delle variabili (art.9)
- (h) i periodi transitori e le deroghe concesse durante il periodo transitorio (articolo 12);
- (i) gli studi pilota (articolo 15).

## Articolo 17

### Procedura del comitato

- (1) La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom, qui di seguito designato come "il comitato".

- (2) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione della decisioni, che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
- (3) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:
- (a) la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
  - (b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa, entro il termine di cui al comma precedente.

#### Articolo 18

##### **Disposizioni abrogative**

Le direttive 72/211/CEE, del 30 maggio 1972 e 78/166/CEE, del 13 febbraio 1978, allorché la trasmissione dati sarà completa per i periodi riferimento 1997, cessano di esistere

#### Articolo 19

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

## ALLEGATO A

### Modulo: Industria

#### a. Campo d'applicazione

Questo modulo si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a E della NACE Rev.1.

#### b. Unità d'osservazione

- (1) L'unità d'osservazione per tutte le variabili di questo modulo è l'unità di attività economica.
- (2) Nel caso di imprese che occupano poche persone in attività secondarie, gli Istituti nazionali di statistica possono utilizzare l'impresa come unità di osservazione.
- (3) La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 17, può decidere eccezioni per l'unità di osservazione.

#### c. Elenco delle variabili

- (1) Le statistiche di questo modulo comprendono le seguenti variabili:

Variabile	Denominazione
110	produzione
120	fatturato
121	fatturato realizzato sul mercato interno
122	fatturato realizzato sul mercato estero
130	nuovi ordini pervenuti
131	nuovi ordini pervenuti dal mercato interno
132	nuovi ordini pervenuti dal mercato estero
210	numero di persone occupate
220	ore di lavoro
230	retribuzioni lorde
310	prezzi alla produzione
311	prezzi alla produzione sul mercato interno
312	prezzi alla produzione sul mercato estero

- (2) Le informazioni sugli **ordini** (nn. 130, 131, 132) sono richieste solo per le seguenti divisioni della NACE Rev.1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
- (3) Le informazioni sui **prezzi alla produzione** (nn. 310, 311, 312) non sono richieste per i seguenti gruppi della NACE Rev. 1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3.

d. Forma

(1) Le variabili sono fornite nella seguente forma:

Variabile	senza correzione	con correzione dei giorni lavorativi	Con correzione delle variazioni stagionali
110	✓	✓	✓
120	✓		✓
121	✓		✓
122	✓		✓
130	✓		✓
131	✓		✓
132	✓		✓
210	✓		✓
220	✓		✓
230	✓		✓
310	✓		
311	✓		
312	✓		

(2) Tutte le variabili possono essere fornite in forma di indici o in forma di cifre assolute.

e. Periodicità

Le variabili sono fornite con la seguente periodicità

Variabile	Periodicità
110	mensile
120	mensile
121	mensile
122	mensile
130	mensile
131	mensile
132	mensile
210	almeno trimestrale
220	almeno trimestrale
230	almeno trimestrale
310	mensile
311	mensile
312	mensile

f. Livello di dettaglio

- (1) Tutte le variabili devono essere fornite almeno per il livello a 2 cifre della NACE Rev.1.
- (2) Per la sezione D della NACE Rev. 1, l'indice della produzione e l'indice dei prezzi alla produzione devono essere forniti al livello delle a 3 e a 4 cifre, con le seguenti eccezioni:
  - a) se il valore aggiunto in una classe della sezione D della NACE Rev. 1 in un dato anno base rappresenta, in uno Stato membro, meno del 3% del totale della Comunità europea, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311, 312) non devono essere forniti per tale classe;
  - b) se il valore aggiunto in un gruppo della sezione D della NACE Rev. 1 in un dato anno base rappresenta, in uno Stato membro, meno del 3% del totale della Comunità europea, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311, 312) non devono essere forniti per tale gruppo.
- (3) Qualora le esigenze della politica della Comunità europea lo richiedano, la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'art.17 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc dei dati di cui al paragrafo 2.
- (4) Inoltre, tutte le variabili devono essere fornite per grandi gruppi di industrie, la cui definizione (con riferimento alle attività della NACE Rev.1) viene fissata previa consultazione del comitato di cui all'articolo 17.

g. Termini per la trasmissione dei dati

- (1) Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:

Variabile	Termine
110	45 giorni civili
120	60 giorni civili
121	60 giorni civili
122	60 giorni civili
130	60 giorni civili
131	50 giorni civili
132	50 giorni civili
210	50 giorni civili
220	60 giorni civili
230	60 giorni civili
310	35 giorni civili
311	35 giorni civili
312	35 giorni civili

(2) Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per le attività il cui valore aggiunto, per un anno dato, rappresenta meno del 2% del totale comunitario.

#### h. Studi pilota

Ai sensi dell'articolo 15, studi pilota facoltativi sono effettuati, in ordine di priorità, sui seguenti argomenti:

1. ripartizione delle variabili del mercato estero in "intra-CE" ed "extra-CE"
2. dati congiunturali sugli investimenti
3. dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese
4. periodicità mensile dei dati sull'occupazione
5. dati sul portafoglio ordini
6. dati sulle scorte
7. dati sugli ordini a un livello di dettaglio maggiore di quello indicato al punto c.(2)
8. calcolo dei prezzi alla produzione per le attività escluse al punto c.(3)

#### i. Primo periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere fornite è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

#### j. Periodo transitorio

Per la produzione (n. 110), i nuovi ordini pervenuti (nn. 130, 131, 132) e i prezzi alla produzione sul mercato interno (n. 311), la Commissione può concedere un periodo transitorio di durata non superiore a due anni. Per tutte le altre variabili la durata massima del periodo transitorio è di cinque anni.

## ALLEGATO B

### Modulo: Costruzione

#### a. Campo d'applicazione

Questo modulo si applica a tutte le attività di costruzione elencate nella sezione F della NACE Rev.1.

#### b. Unità d'osservazione

- (1) L'unità d'osservazione per tutte le variabili di questo modulo è l'unità d'attività economica.
- (2) Nel caso di imprese che occupano poche persone in attività secondarie, gli Istituti nazionali di statistica possono utilizzare l'impresa come unità di osservazione.
- (3) La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 17, può decidere eccezioni per l'unità d'osservazione.

#### c. Elenco delle variabili

- (1) Le statistiche di questo modulo comprendono le seguenti variabili:

Variabile	Nome
110	produzione
115	produzione di opere edilizie
116	produzione di opere civili
130	nuovi ordini pervenuti
135	nuovi ordini pervenuti di opere edilizie
136	nuovi ordini pervenuti di opere civili
210	numero di persone occupate
220	ore di lavoro
230	retribuzioni lorde
310	prezzi alla produzione
320	costi della costruzione
321	costi dei materiali
322	costi della manodopera
411	licenze di costruzione: numero di abitazioni
412	licenze di costruzione: metri quadrati di superficie utile

- (2) I dati relativi ai nuovi ordini pervenuti (nn. 130, 135, 136) 2) non sono richiesti per i gruppi da 45.3 a 45.5 della NACE Rev. 1.

- (3) La Commissione, previa consultazione del comitato, può definire approssimazioni delle variabili, che vanno descritte nel manuale metodologico di cui all'articolo 11.

d. Forma

- (1) Le variabili sono fornite nella seguente forma:

Variabile	Senza correzione	Cón correzione delle variazioni stagionali
110	✓	✓
115	✓	✓
116	✓	✓
130	✓	✓
135	✓	✓
136	✓	✓
210	✓	✓
220	✓	✓
230	✓	✓
310	✓	
320	✓	
321	✓	
322	✓	
411	✓	✓
412	✓	✓

- (2) Tutte le variabili, escluse le licenze di costruzione (nn. 411 e 412), possono essere fornite sotto forma di indici o di cifre assolute.
- (3) I dati relativi alle licenze di costruzione (nn. 411 e 412) devono essere forniti sotto forma di cifre assolute.

e. Periodicità

Le variabili sono fornite con la seguente periodicità:

Variabile	Periodicità
110	mensile
115	mensile
116	mensile
130	almeno trimestrale
135	almeno trimestrale
136	almeno trimestrale
210	almeno trimestrale
220	almeno trimestrale
230	almeno trimestrale
310	almeno trimestrale
320	almeno trimestrale
321	almeno trimestrale
322	almeno trimestrale
411	mensile
412	mensile

f. Livello di dettaglio

- (1) Le variabili nn. 110, 130, 210, 220 e 230 devono essere fornite almeno per il livello a due cifre della NACE Rev. 1.
- (2) I dati relativi ai prezzi alla produzione e ai costi di costruzione (variabili nn. 310, 320, 321 e 322) devono essere forniti solo per gli edifici residenziali nuovi, esclusi quelli destinati a collettività.
- (3) Ai sensi della classificazione delle costruzioni, il numero delle abitazioni per le quali sono state rilasciate licenze di costruzione (n. 411) deve essere fornito per:
  - (i) edifici residenziali con 1 abitazione
  - (ii) edifici residenziali con 2 o più abitazioni
- (4) I dati relativi alle licenze di costruzione (n.412), devono essere forniti per:
  - (i) edifici residenziali con 1 abitazione
  - (ii) edifici residenziali con 2 o più abitazioni
  - (iii) edifici residenziali destinati a collettività
  - (iv) edifici per uffici
  - (v) altri edifici

Questi dati devono essere espressi in metri quadrati di superficie utile o di un'altra unità appropriata.

(5) I dati relativi alle licenze di costruzione (nn. 411 e 412) non devono essere forniti per le opere civili.

g. Termini per la trasmissione dei dati

Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:

Variabile	Periodicità
110	60 giorni civili
115	60 giorni civili
116	60 giorni civili
130	90 giorni civili
135	90 giorni civili
136	90 giorni civili
210	90 giorni civili
220	90 giorni civili
230	90 giorni civili
310	90 giorni civili
320	90 giorni civili
321	90 giorni civili
322	90 giorni civili
411	60 giorni civili
412	60 giorni civili

h. Studi pilota

Ai sensi dell'articolo 15, studi pilota facoltativi sono effettuati, in ordine di priorità, sui seguenti argomenti:

1. possibilità di ripartire la produzione (n. 110) in nuove costruzioni e lavori di riparazione e di manutenzione;
2. possibilità di fornire dati sui nuovi ordini (nn. 130, 135 e 136) e i prezzi (nn. 310, 320, 321 e 322) con frequenza mensile;
3. possibilità di suddividere le variabili nn. 210, 220 e 230 in edilizia e opere civili;
4. possibilità di ottenere dati sui prezzi (nn. 310, 320, 321 e 322) per costruzioni diverse dagli edifici residenziali e per i lavori di riparazione e manutenzione;
5. possibilità di ripartire i dati relativi alla costruzione di edifici (n. 115) 1) in edifici residenziali ed edifici non residenziali;
6. dati congiunturali sugli investimenti;

7. dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i. Primo periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere fornite è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

j. Periodo transitorio

Per le variabili nn. 110, 130 e 310 la Commissione può concedere un periodo transitorio di durata non superiore a due anni. Per tutte le altre variabili la durata massima del periodo transitorio è di cinque anni.

Per la periodicità mensile della variabile n. 110 (indice della produzione) può essere concesso un periodo transitorio della durata massima di cinque anni.

## ALLEGATO C

### Modulo Commercio al dettaglio

#### a. Campo d'applicazione

Questo modulo si applica al settore del commercio al dettaglio, escluso il commercio di autoveicoli e motocicli, cioè a tutte le attività elencate nei gruppi da 52.1 a 52.6 della NACE Rev. 1 (commercio al dettaglio).

#### b. Unità d'osservazione

- (1) L'unità d'osservazione per tutte le variabili di questo modulo è l'impresa.
- (2) Gli Stati membri raccolgono, compilano e trasmettono dati per le imprese che, per la loro attività principale, non rientrano nei gruppi da 52.1 a 52.6 della NACE Rev. 1, ma svolgono tuttavia attività significative di commercio al dettaglio.
- (3) Gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità d'attuazione del paragrafo 2, informando la Commissione delle misure che hanno preso per soddisfare le esigenze di questo paragrafo.

#### c. Elenco delle variabili

Le statistiche di questo modulo comprendono le seguenti variabili:

Variabile	Denominazione
120	Fatturato
210	Numero di persone occupate
330	Deflatore delle vendite

#### d. Forma

- (1) Tutte le variabili sono fornite sotto forma di indici o di cifre assolute.
- (2) Le variabili sono fornite nella seguente forma:

Variabile	senza correzione	con correzione dei giorni lavorativi	con correzione delle variazioni stagionali
120	✓	✓	✓
210	✓		✓
330	✓		

e. Periodicità

Le variabili sono fornite con la seguente periodicità:

Variabile	Periodicità
120	mensile
210	trimestrale
330	mensile

f. Livello di dettaglio

Le variabili sono fornite in base ai raggruppamenti di attività, qui di seguito definiti in riferimento alle classi e ai gruppi della NACE Rev. 1:

- ◆ classe 52.11
- ◆ classe 52.12
- ◆ gruppo 52.2
- ◆ gruppo 52.3
- ◆ somma delle classi 52.41, 52.42 e 52.43
- ◆ somma delle classi 52.44, 52.45 e 52.46
- ◆ somma delle classi 52.47 e 52.48
- ◆ classe 52.61.

Le variabili aggregate sono fornite per:

- ◆ somma della classe 52.11 e del gruppo 52.2
- ◆ somma della classe 52.12 e dei gruppi da 52.3 a 52.6
- ◆ somma dei gruppi da 52.1 a 52.6

g. Termini per la trasmissione dei dati

Le prime variabili devono essere trasmesse entro 3 mesi e le variabili revisionate entro 6 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento. Entro 2 mesi sono trasmesse per il livello aggregato del commercio al dettaglio le variabili preliminari speciali basate su stime.

h. Studi pilota

Ai sensi dell'articolo 15, studi pilota facoltativi sono effettuati sui seguenti argomenti:

1. possibilità di accelerare la fornitura dei dati;
2. l'unità d'attività economica come unità d'osservazione,
3. dati congiunturali sugli investimenti,
4. dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i. Primo periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere fornite è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

j. Periodo transitorio

Per i dati relativi al fatturato aggregato (n. 120) la Commissione può concedere un periodo transitorio di durata non superiore a due anni. Per tutte le altre variabili la durata massima del periodo transitorio è di cinque anni.

## ALLEGATO D

### Modulo Altri servizi

#### a. Campo d'applicazione

- (1) Entro l'anno 2002 sono effettuati studi pilota per stabilire per quali attività della NACE Rev. 1 debbano essere compilate statistiche congiunturali ai fini dell'osservazione del ciclo economico.
- (2) Gli studi pilota si applicano a tutte le attività elencate nelle sezioni da G a K e O della NACE Rev. 1, esclusi i gruppi da 52.1 a 52.6.
- (3) Gli studi pilota sono effettuati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi offerti dalla disponibilità dei dati in rapporto al costo della raccolta e all'onere che esso comporta per le imprese.
- (4) I requisiti specificati ai punti da b) a g) sono esaminati negli studi pilota e oggetto di revisione una volta ultimati tali studi.
- (5) Ultimati gli studi pilota, la Commissione, previa consultazione del comitato, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del presente regolamento, determina per quali attività della NACE Rev. 1 devono essere elaborate statistiche congiunturali per le attività contemplate nel presente allegato.

#### b. Unità d'osservazione

L'unità d'osservazione per tutte le variabili di questo modulo è l'impresa.

#### c. Elenco delle variabili

Le statistiche di questo modulo comprendono le seguenti variabili:

Variabili	Denominazione
120	fatturato
210	numero di persone occupate

#### d. Forma

Le variabili sono raccolte in forma di indici, con e senza correzione delle variazioni stagionali.

#### e. Periodicità

Le variabili devono essere fornite con frequenza trimestrale.

#### f. Livello di dettaglio

Le variabili sono fornite secondo le divisioni (livello a due cifre) della NACE Rev. 1.

g. Termini di trasmissione dei dati

Le variabili devono essere trasmesse alla Commissione entro 6 mesi dalla fine del periodo di riferimento.

## Scheda finanziaria

### *Scheda finanziaria riguardante le statistiche congiunturali.*

#### **1. Denominazione dell'operazione**

Proposta di regolamento del Consiglio riguardante *le statistiche congiunturali* .

#### **2. Linea di bilancio**

Capitolo B5-6000.

#### **3. Base giuridica**

Articolo 213 del trattato.

#### **4. Descrizione dell'azione**

##### **4.1 Obiettivo generale dell'azione**

Il regolamento del Consiglio in questione mira a porre a disposizione di tutti gli utenti d'indicatori a breve termine informazioni statistiche armonizzate sul ciclo economico nell'Unione europea. Queste informazioni risultano necessarie per elaborare, controllare e valutare le politiche comunitarie, in particolare in campo monetario ma anche in quello economico, sociale, industriale, settoriale, regionale, della concorrenza, delle imprese e dell'ambiente.

##### **4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo**

Pluriennale (raccolta ed elaborazione di dati statistici su base regolare).

Periodo previsto per l'azione: 1998-2000

## **5. Classificazione delle spese/entrate**

### **5.1 Spese Non obbligatorie**

### **5.2 Crediti dissociati (SD=spesa dissociata?)**

### **5.3 Tipi di entrate previste**

Entrate derivanti dalla vendita di elaborati statistici (basi dati, pubblicazioni cartacee ed elettroniche), che coprirebbero in parte i costi di produzione.

## **6. Natura delle spese/entrate**

### **6.1 Sovvenzione parziale**

Il contributo della Commissione copre soltanto una parte, pari all'8-10% circa, del costo della raccolta dei dati.

### **6.2 Cofinanziamento con altre fonti pubbliche e/o private**

Cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico (bilanci degli uffici statistici nazionali) e privato (proventi delle vendite di elaborati statistici).

## **7. Incidenza finanziaria**

### **7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione**

Nel corso dell'anno 1996, la Commissione ha condotto un'inchiesta presso gli Stati membri allo scopo di stimare i costi dei nuovi indicatori e dei nuovi settori che sarebbero l'oggetto di una raccolta d'informazione conformemente al progetto di regolamento. Il costo totale supplementare per l'applicazione del regolamento negli Stati membri è stata stabilita a partire dalle stime dei costi risultanti di questa inchiesta. Le spese consentite dagli Stati membri porteranno alla realizzazione di nuove inchieste e di studi pilota. L'intervento comunitario consisterà in una

contribuzione sui costi della raccolta, del trattamento e della diffusione dei dati, delle altre spese correnti nonché dello sviluppo dell'interscambio elettronico di dati (IED).

Se e in quanto occorre ampliare sistemi già esistenti per la raccolta di dati o svilupparne di nuovi il contributo del bilancio comunitario è calcolato in base alle seguenti ipotesi:

- 8-10% delle spese d'applicazione e di funzionamento per il primo triennio d'attività in relazione alle statistiche sui settori dell'industria, dell'edilizia e del commercio al dettaglio,
- 8-10% delle spese d'applicazione e di gestione per il primo triennio d'attività in rapporto alle statistiche sui restanti comparti del terziario.

### 7.2 Ripartizione per elemento dell'azione

	Esercizio	1998	1999	2000	Totale
<b>Indagini relative ai settori dell'industria e dell'edilizia</b>	Implementazione del regolamento negli Stati membri.	1 025 000	1 025 000	750 000	2 800 000
	studi pilota	1 025 000	1 025 000	750 000	
<b>Indagini relative al commercio al dettaglio e ad altri comparti del terziario</b>	Implementazione del regolamento negli Stati membri.	1 000 000	1 000 000	750 000	2 750 000
	studi pilota	1 000 000	1 000 000	750 000	2 750 000
<b>Totale</b>		4 050 000	4 050 000	3 000 000	11 100 000

### 7.3 Scadenze degli stanziamenti d'impegno e di pagamento (in ECU)

Esercizio	1998	1999	2000	Totale
<b>Stanziamenti d'impegno</b>	4 050 000	4 050 000	3 000 000	11 100 000
<b>Stanziamenti di pagamento</b>				
1998	1 620 000	0	0	1 620 000
1999	1 620 000	1 620 000	0	3 240 000
2000	810 000	1 620 000	1 200 000	3 630 000
2001	0	810 000	1 200 000	2 010 000
2002	0	0	600 000	600 000
<b>Totale</b>	4 050 000	4 050 000	3 000 000	11 100 000

## **8. Disposizioni anti-frode previste dalla proposta.**

Per i contratti e gli impegni sottoscritti dalla Commissione il pagamento è legato unicamente ai risultati.

I dati comunicati sono verificati dalla Commissione che può in tale modo giudicare le opportunità delle misure di sostegno finanziario. I dati sono verificati prima del pagamento tenendo conto delle obbligazioni contrattuali e dei principi d'economia e di buona gestione finanziaria o globale.

Delle disposizioni anti-frode (controllo, rimessa di rapporti etc.) sono incluse in tutti gli accordi o contratti conclusi tra la Commissione e i beneficiari dei pagamenti.

## **9. Elementi d'analisi costo/efficacia**

### **9.1. *Obiettivi specifici e quantificati; popolazione interessata***

#### *Obiettivi specifici :*

Il regolamento del Consiglio in oggetto mira a rendere disponibili nell'ambito dell'Unione Europea informazioni statistiche armonizzate sul ciclo economico, destinate a tutti gli utenti d'indicatori a breve termine. Tali informazioni risultano necessarie per le attività di elaborazione, controllo e valutazione delle politiche comunitarie e in particolare di quella monetaria, ma anche di quella economica, sociale, industriale, settoriale, regionale, della concorrenza, delle imprese e dell'ambiente. Negli allegati del progetto di regolamento figura un elenco d'indicatori per i quali andranno fornite statistiche.

#### *Destinatari*

I beneficiari finali di questa iniziativa sono tutti gli utenti di statistiche ufficiali, vale a dire in primo luogo le istituzioni comunitarie ma anche i governi degli Stati membri, i dirigenti economici e sociali, le banche centrali, gli istituti di ricerca, le università ed i mezzi di comunicazione.

Le informazioni sul mercato interno sono necessarie per garantire la disponibilità di statistiche affidabili e facilitare così il corretto funzionamento del mercato unico, promuovendo altresì la concorrenzialità dell'economia comunitaria.

Le autorità degli Stati membri sono responsabili della raccolta dati prevista dal presente regolamento.

## 9.2. *Giustificazione dell'azione*

Vi sono validi motivi per optare per questa iniziativa piuttosto che per un'alternativa che consenta di raggiungere gli stessi obiettivi.

Le attività statistiche in generale e la raccolta dei dati in particolare sono largamente sussidiarizzate ; le spese di funzionamento e l'amministrazione sono quasi esclusivamente a carico dai governi nazionali. Tuttavia, la spesa è essenziale per incitare gli Stati membri ad ampliare il campo delle loro inchieste nazionali e a normalizzare i risultati. L'allargamento delle inchieste nazionali comporterà dei cambiamenti significativi nella maggior parte dei paesi.

Nuove inchieste saranno necessarie in alcuni settori, nella fattispecie nel settore dell'edilizia in Danimarca, in Grecia, in Spagna, in Irlanda , in Portogallo in Svezia et nel Regno-Unito.

Nuove inchieste saranno rese necessarie per gli indicatori che non sono ancora calcolati in alcuni paesi : le entrate degli ordinativi in Belgio, Grecia, Spagna, Irlanda Portogallo, Finlandia; l'indice del fatturato in Grecia, Spagna, Francia, Portogallo e Finlandia; le licenze edilizie nel Regno-Unito e le ore lavorate dei lavoratori non -manuali in quasi tutti i paesi.

### *Scelta delle modalità di intervento*

Questa iniziativa è finanziata soprattutto dagli Stati membri, che già dispongono di sistemi per raccogliere dati sugli indicatori a breve termine. In taluni Stati tuttavia questi sistemi risultano incompleti (od inadatti), ed inoltre i risultati non sono armonizzati tra Stati membri. Qualora la Commissione dovesse finanziare integralmente tale programma il costo risulterebbe estremamente elevato e i risultati meno affidabili, senza contare che tale impostazione sarebbe contraria al principio di sussidiarietà.

Le informazioni statistiche vengono raccolte mediante un sistema altamente decentralizzato, in cui la responsabilità a livello di singolo Stato membro spetta agli uffici nazionali. Il programma

statistico della Comunità sta diventando parte integrante dei programmi statistici nazionali, e contribuisce pertanto a instaurare una zona statistica europea.

Oltre a rendere disponibili statistiche sul ciclo economico nell'ambito dell'Unione europea la proposta dovrebbe migliorare la disponibilità dei dati utilizzati per compilare i conti nazionali, tanto annuali quanto trimestrali.

La proposta presenta un potenziale relativamente limitato in termini di effetti moltiplicatori. I dati di cui tratta il progetto di regolamento risulteranno tuttavia d'importanza considerevolmente maggiore di quelli attuali per gli utenti che desiderino procedere a confronti internazionali del ciclo economico, il che dovrebbe determinare un incremento delle entrate connesse alla vendita di elaborati statistici.

#### *Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'iniziativa*

Si potranno incontrare difficoltà qualora alcuni Stati membri o la Commissione non riescano a rendere disponibili le risorse necessarie al successo dell'operazione.

In particolare, gli studi pilota previsti dal regolamento non saranno effettuati senza finanziamenti della Commissione.

### 9.3. *Controllo e valutazione dell'iniziativa*

#### *Indicatori di efficacia prescelti*

L'iniziativa è sottoposta a controlli in quanto fa parte del programma statistico della Comunità, i cui progressi vengono continuamente raffrontati ad un grafico di controllo che stabilisce gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie per ogni progetto in termini di obiettivo/efficacia. All'inizio di ogni anno Eurostat elabora un rapporto sul progredire del programma dell'anno precedente; tale rapporto si suddivide in tre parti, di cui:

- la prima riepiloga gli obiettivi principali conseguiti nel corso dell'anno per ciascuna delle politiche perseguite;
- la seconda descrive gli obiettivi fissati per ogni progetto e i risultati ottenuti;

- la terza fornisce statistiche sull'impiego di risorse umane, di bilancio, di TI ed amministrative nel corso dell'anno precedente.

La qualità delle statistiche elaborate verrà regolarmente verificata raffrontandola ad altre informazioni statistiche, e segnatamente ai dati annui ricavabili dalle statistiche economiche e strutturali.

#### *Modalità e periodicità previste per la valutazione*

Nel progetto di regolamento si propone che la Commissione presenti al Parlamento e al Consiglio un rapporto sull'esperienza acquisita dall'attività svolta in applicazione del regolamento stesso. Questo rapporto avrà cadenza almeno triennale.

#### **10. Spese amministrative (Parte A del bilancio)**

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie risulterà dalla decisione annuale della Commissione relativa alla distribuzione delle risorse, conto tenuto degli effettivi e degli importi supplementari che saranno stati accordati dalla autorità finanziaria.

### 10.1. Ripercussione sul numero di impieghi

Tipo di impiego		Effettivi occorrenti per la gestione dell'azione		di cui		durata
		Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	con impiego di risorse già esistenti all'interno della DG o del servizio interessato	con impiego di risorse addizionali	
Funzionari od agenti temporanei	A	2		2		A partire dal 1998
	B	2		2		
	C					
Altre risorse						
Totale		4		4		

### 10.2. Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane addizionali

Indicatori: costi occupazionali annui per il 1995 (in ECU)

	Importo	Modo di calcolo
Funzionari agenti temporanei altre risorse	373 456	Costo medio di un posto a livello B2: 93 364 ECU, di cui 76 495 ECU di costi di personale e 16 869 ECU di costi amministrativi
Totale all'anno	373 456	

Costi espressi in ECU a valore costante del 1995.

### 10.3. Aumenti delle altre spese di funzionamento risultanti dell'azione

In media, 2 riunioni del Comitato si terranno ogni anno allo scopo di sovrintendere all'applicazione del regolamento

Linea del bilancio (n° e titolo)	Importo	Modo di calcolo
	20 000	il costo medio di una riunione similare si elevava , nel 1996, a 10 000 ECU. Il costo di 2 riunioni é dunque di 20 000 ECU
Totale all'anno	20 000 ECU	

Costi espressi in ECU a valore costante del 1995.

## Scheda di valutazione dell'impatto

### **L'impatto della proposta sulle imprese ed in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI)**

#### **Titolo della proposta**

Regolamento del Consiglio riguardante le statistiche di congiuntura.

#### **Numero di riferimento**

#### **La proposta**

1. *Alla luce del principio di sussidiarietà, per quale motivo è necessario uno strumento comunitario in tale campo? E quali sono i suoi principali obiettivi?*

Alla Commissione occorrono informazioni statistiche sull'andamento del ciclo economico all'interno dell'Unione europea, in particolare per sviluppare e valutare la politica monetaria. L'esigenza d'indicatori a breve termine armonizzati s'è intensificata parallelamente allo sviluppo della politica monetaria e del mercato interno.

Le indagini statistiche regolarmente svolte negli Stati membri hanno nella maggior parte dei casi subito un'evoluzione negli anni successivi all'adozione delle direttive del Consiglio 72/211 del 30 maggio 1972 e 78/166 del 13 febbraio 1978, che riguardano il settore dell'industria e quello edilizio; spesso peraltro tale evoluzione ha avuto un andamento non coordinato e frammentario poiché faceva capo alle iniziative prese dagli istituti nazionali di statistica per rispondere ad esigenze a livello nazionale. La necessità di un'analogia evoluzione è stata sovente constatata all'interno dell'Unione europea, ma nonostante le iniziative della Commissione (Eurostat) è stato impossibile produrre statistiche comparabili all'interno dell'Unione; inoltre la mancanza di flessibilità della legislazione esistente ha fatto sì che per quanto riguarda gli indicatori a breve termine il sistema europeo di statistiche economiche non si sia sviluppato in modo parallelo a quelli nazionali od ai cambiamenti dell'ambiente economico. Il regolamento proposto aggiorna la normativa esistente, segnatamente per quanto riguarda la copertura del terziario, e fornisce uno strumento per coordinare le molte indagini a breve termine svolte nell'ambito dell'EU per riuscire ad evitare l'inutile onere rappresentato da doppioni nella raccolta di dati. Esso prevede altresì la futura elaborazione d'indicatori a breve termine in diversi settori.

La normativa in questione si prefigge l'obiettivo di rendere disponibili indicatori a breve termine comparabili per tutti gli Stati membri dell'Unione. Tale risultato dovrebbe venir raggiunto armonizzando

la presentazione dei dati da parte degli Stati membri in termini di copertura oltre che di definizioni e classificazioni utilizzate, nonché i metodi seguiti per ponderare e destagionalizzare gli indicatori. Esso non mira ad armonizzare i sistemi utilizzati per la raccolta dei dati nei singoli Stati membri: la prescrizione derivante dal regolamento in questione è che ogni Stato membro debba essere in grado di presentare risultati comparabili tra paesi membri dell'Unione europea utilizzando i dati raccolti nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali. Chiaramente occorrerà apportare alcune modifiche a tutti i sistemi nazionali, ma ciascuno Stato membro è libero di trovare la soluzione più efficace nel proprio caso.

### L'impatto sulle imprese

2. *Chi sarà interessato dalla proposta?*  
*- quali comparti?*

Nel lungo termine la proposta mira ad arrivare alla compilazione di statistiche comparabili per tutti i settori economici degli Stati membri, eccettuati:

- a) le famiglie che impiegano personale domestico;
- b) organizzazioni ed organismi extraterritoriali;
- c) i settori dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della pesca, come pure le amministrazioni pubbliche, la difesa e le attività dei servizi obbligatori di previdenza sociale;
- d) altri settori per i quali studi pilota consentano di stabilire l'assenza di un ciclo economico.

In alcuni settori (specialmente industria, edilizia e commercio al dettaglio) vien richiesta una maggior ricchezza di particolari che in altri. Ciò rispecchia lo stadio di sviluppo degli indicatori a breve termine piuttosto che una maggiore esigenza d'informazioni in questi settori.

*- le imprese di quali dimensioni (qual è l'aliquota di piccole e medie imprese)?*

Il regolamento stabilisce che gli indicatori da trasmettere alla Commissione (Eurostat) siano rappresentativi della popolazione complessiva e coprano quindi tutte le categorie dimensionali. Esso non precisa in che modo questi dati vadano raccolti, ma lascia ai singoli Stati membri la responsabilità di organizzare un sistema per raccogliere i dati in questione.

Alla stregua dei provvedimenti legislativi che l'hanno preceduto (le già menzionate direttive) il regolamento accorda specificamente gli Stati membri la facoltà di avvalersi di metodi di campionatura piuttosto che svolgere indagini esaurienti. Ciò dà agli Stati membri la possibilità di ridurre il numero d'imprese interpellate ogni anno; risulta in particolare plausibile che qualsiasi campione includa un numero

di piccole e medie imprese corrispondente ad una percentuale del totale considerevolmente inferiore a quella delle grandi imprese.

Agli Stati membri sarà inoltre consentito di stimare alcune variabili invece di raccogliere dati in proposito. Questa possibilità è stata introdotta nel testo allo scopo di permettere agli Stati membri d'inviare alle piccole e medie imprese questionari semplificati (pertinenti ad un numero minore di variabili) e di arrivare ad una stima dei dati non raccolti estrapolando quelli forniti dalle imprese di maggiori dimensioni.

E' infine consentito il ricorso a fonti amministrative invece che ad apposite operazioni di raccolta dati (con l'impiego di questionari), il che dovrebbe permettere di ottenere i dati relativi ad alcune variabili da fonti già esistenti, di natura più generica quali le dichiarazioni ai fini della previdenza sociale e quelle IVA oppure più specifiche quali quelle pertinenti agli accordi salariali, alle tariffe dei servizi pubblici od alle richieste di licenze edilizie. Il fatto che gli Stati membri si avvalgano di questa possibilità ridurrà il numero di variabili per le quali occorre procedere ad una raccolta diretta presso le imprese e consentirà di ridurre al minimo la necessità di richiedere alle imprese di rispondere più volte alle stesse domande.

*- la presenza delle imprese in questione interessa zone geografiche particolari della Comunità?*

No. Sono interessati tutti gli Stati membri dell'Unione.

### *3. Quali provvedimenti dovranno prendere le imprese per conformarsi alla proposta?*

Agli Stati membri è fatto obbligo di raccogliere i dati necessari per la compilazione di statistiche armonizzate. Nel perseguimento di questo obiettivo è probabile che si proceda mediante l'invio di un questionario alle unità statistiche previa loro campionatura. A discrezione dei singoli Stati membri le unità chiamate a far parte dei campioni potranno esser tenute a fornire informazioni periodiche e complete entro i termini prescritti.

In ossequio alla 18.ma dichiarazione allegata al trattato sull'Unione europea, relativa alla stima dei costi risultanti dalle proposte della Commissione, e nell'intento di cercare di valutare l'onere derivante alle imprese dall'adeguamento al nuovo regolamento la Commissione (Eurostat) ha richiesto ai singoli Stati membri di fornire ogni informazione di cui essi disponessero a questo proposito. Una decina di Stati membri hanno risposto a questa domanda; i dati sotto riportati presentano l'aumento del tempo dedicato alla compilazione di questionari statistici determinato dall'introduzione del presente regolamento ovvero il costo aggiuntivo in ECU di tale operazione per le imprese. Tali aumenti riguardano le imprese facenti parte del campione e non saranno quindi risentiti dalla grande maggioranza delle imprese, che non ne farà

parte. In alcuni paesi, particolari indicatori non esistono in alcuni settori e dovranno essere introdotti; tali casi sono indicati nell'elenco seguente.

Belgio:

Nessun aumento.

Danimarca:

Industria: aumento di 5 ore all'anno per impresa (incluso l'ampliamento delle attuali rilevazioni alla sezione E della NACE).

Edilizia: aumento di 2 ore all'anno per impresa (inclusa l'introduzione di nuovi indicatori sui nuovi ordinativi e sui prezzi del prodotto finito).

Commercio al dettaglio: aumento insignificante.

Servizi: Nessun aumento.

Grecia:

Unicamente indice alla produzione.

Industria: aumento di 24 ore all'anno per impresa

Edilizia: aumento di 36 ore all'anno per impresa - nuovo indice.

Commercio al dettaglio: aumento di 2 ore all'anno per impresa.

Servizi: nessun aumento.

Francia:

Indice degli ordinativi: aumento di 6 ore all'anno per impresa. Nuovo indicatore.

Prezzo di vendita all'esportazione: aumento di 6 ore all'anno per impresa.

Indice del fatturato: aumento di 2 ore all'anno per impresa. Nuovo indicatore.

Lussemburgo:

Industria: nessun aumento.

Edilizia: nessun aumento nel tempo speso dalle singole imprese, ma un aumento nelle dimensioni del campione di 200 imprese, ciascuna delle quali dovrà dedicare a tale compito tra le 8 e le 12 ore all'anno.

Commercio al dettaglio: nessun aumento.

Servizi: nessun aumento.

Paesi Bassi:

Industria: nessun aumento.

Edilizia: nessun aumento.

Commercio al dettaglio: nessun aumento.

Portogallo:

Industria: aumento di 3 ore all'anno per impresa.

Edilizia: aumento di 15 ore all'anno per impresa - tutti gli indicatori sono nuovi ad eccezione di quello relativo alle licenze edilizie.

Commercio al dettaglio: nessun aumento.

Servizi: aumento di 6 ore all'anno per impresa - tutti gli indicatori sono nuovi.

Finlandia:

Industria: aumento di 12 ore all'anno per impresa - nuovi indicatori relativi a nuovi ordinativi, fatturato e retribuzioni

Edilizia: aumento di 4 ore all'anno per impresa - nuovi indicatori relativi a nuovi ordinativi e indice dei prezzi del prodotto finito.

Commercio al dettaglio: nessun aumento.

Svezia:

Industria: aumento di 181 ECU all'anno per impresa.

Edilizia: aumento di 122 ECU all'anno per impresa.

Commercio al dettaglio: aumento di 213 ECU all'anno per impresa (stima Eurostat).

Servizi: aumento di 339 ECU all'anno per impresa (stima Eurostat).

Regno Unito:

Industria: estensione di 2 indicatori già esistenti per comprendere nuovi settori industriali (31 e 181 ECU all'anno per impresa).

Edilizia: aumento di 10,4 ECU all'anno per impresa.

Commercio al dettaglio: nessun aumento.

4. *Quali effetti economici potrà avere la proposta*
- *sull'occupazione,*
  - *sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese,*
  - *sulla competitività delle imprese?*

Gli eventuali effetti economici saranno indiretti se ed in quanto si prevede che il regolamento migliorerà la qualità e la disponibilità d'informazioni e statistiche a breve termine a livello comunitario, migliorando così la trasparenza del mercato interno. La concorrenzialità risentirà positivamente del fatto che i dirigenti d'azienda disporranno di migliori informazioni sulla situazione economica, il che consentirà loro di operare dei risparmi.

#### 4.1 *Costi*

In ossequio alla 18.ma dichiarazione allegata al trattato sull'Unione europea, relativa alla stima dei costi risultanti dalle proposte della Commissione, si sono cercati di valutare i costi derivanti agli uffici statistici nazionali dalla compilazione delle statistiche contenenti le informazioni richieste dal progetto di regolamento. 11 paesi hanno fornito una stima per l'inserimento delle proposte nel regolamento.

##### Belgio:

aumento dei costi di personale pari a :

industria: 58 000 ECU,

edilizia: 126 000 ECU,

commercio al dettaglio: 74 000 ECU (nuovo settore),

servizi: 74 000 ECU (nuovo settore);

**totale: nessun aumento (una tantum) aumento annuo di 332 000 ECU.**

##### Danimarca:

industria: aumento *una tantum* di 350 000 ECU ed aumento annuo di 250 000 ECU,

edilizia: aumento *una tantum* di 200 000 ECU ed aumento annuo di 150 000 ECU,

commercio al dettaglio: aumento *una tantum* di 75 000 ECU ed aumento annuo di 25 000 ECU,

servizi: aumento *una tantum* di 25 000 ECU ed aumento annuo di 25 000 ECU;

**totale: aumento *una tantum* di 650 000 ECU ed aumento annuo di 450 000 ECU.**

##### Grecia:

(sono esclusi i costi salariali connessi all'elaborazione degli indicatori riguardanti occupazione, ore lavorate e retribuzioni)

industria: aumento *una tantum* di 384 000 ECU ed aumento annuo di 232 000 ECU,  
edilizia: aumento *una tantum* di 156 000 ECU ed aumento annuo di 241 000 ECU,  
commercio al dettaglio: aumento *una tantum* di 148 000 ECU ed aumento annuo di 558 000 ECU,  
servizi: aumento *una tantum* di 85 000 ECU ed aumento annuo di 889 000 ECU;  
**totale: aumento *una tantum* di 773 000 ECU ed aumento annuo di 1920 000 ECU.**

Spagna:

industria (soltanto per quanto riguarda gli indicatori relativi a produzione, prezzi, fatturato e ordinativi): aumento *una tantum* di 2 698 000 ECU ed aumento annuo di 12 655 000 ECU.

Francia:

(sono esclusi i costi di personale)

**aumento *una tantum* di 567 000 ECU ed aumento annuo di 506 000 ECU.**

Lussemburgo:

industria: nessun aumento *una tantum* ed aumento annuo di 30 000 ECU,  
edilizia: aumento *una tantum* di 5 000 ECU ed aumento annuo di 20 000 ECU,  
commercio al dettaglio: aumento *una tantum* di 16 000 ECU ed aumento annuo di 95 000 ECU,  
servizi: aumento *una tantum* di 5 000 ECU ed aumento annuo di 48 000 ECU;  
**totale: aumento *una tantum* di 26 000 ECU ed aumento annuo di 193 000 ECU.**

Paesi Bassi:

industria: nessun aumento *una tantum* ed aumento annuo di 42 000 ECU,  
edilizia: nessun aumento *una tantum* ed aumento annuo di 142 000 ECU,  
commercio al dettaglio: nessun aumento *una tantum* ed aumento annuo di 21 000 ECU;  
**totale: nessun aumento *una tantum* ed aumento annuo di 205 000 ECU.**

Portogallo:

industria: aumento *una tantum* di 224 000 ECU ed aumento annuo di 204 000 ECU,  
edilizia: aumento *una tantum* di 173 000 ECU ed aumento annuo di 218 000 ECU,  
commercio al dettaglio: aumento *una tantum* di 50 000 ECU ed aumento annuo di 9 000 ECU,  
servizi: aumento *una tantum* di 53 000 ECU ed aumento annuo di 104 000 ECU;  
**totale: aumento *una tantum* di 501 ed aumento annuo di 534 000 ECU.**

Finlandia:

industria: aumento *una tantum* di 350 000 ECU ed aumento annuo di 445 000 ECU,  
edilizia: aumento *una tantum* di 100 000 ECU ed aumento annuo di 228 000 ECU,  
commercio al dettaglio: aumento *una tantum* di 20 000 ECU, nessun aumento annuo,  
servizi: aumento *una tantum* di 140 000 ECU, nessun aumento annuo;  
**totale: aumento *una tantum* di 610 000 ECU ed aumento annuo di 673 000 ECU.**

Svezia:

industria: aumento dei costi annui di 506 000 ECU,  
edilizia: aumento dei costi annui di 412 000 ECU,  
commercio al dettaglio: aumento dei costi annui di 217 000 ECU,  
servizi: aumento dei costi annui di 97 000 ECU;  
**totale: aumento dei costi annui di 1 232 000 ECU.**

Regno Unito:

industria: aumento *una tantum* di 12 000 ECU ed aumento annuo di 46 000 ECU,  
edilizia: aumento annuo di 850 000 ECU,  
commercio al dettaglio: aumento *una tantum* di 7 000 ECU ed aumento annuo di 22 000 ECU;  
**totale: aumento *una tantum* di 19 000 ECU ed aumento annuo di 918 000 ECU.**

I rimanenti Stati membri non hanno fornito le informazioni necessarie per i punti 3 e 4.1 sopra. Non vi è ragione di credere che i costi per gli Stati membri mancanti debbano differire in misura significativa da quelli per gli Stati membri di cui sopra.

4.2 *Vantaggi*

I servizi statistici degli Stati membri, coordinati da Eurostat, dovranno svolgere un ruolo significativo nel soddisfare le esigenze dell'Unione europea in fatto d'informazioni sul mondo delle imprese. Gli ultimi sviluppi dell'integrazione economica e sociale nella Comunità rendono necessario disporre d'informazioni per sostenere lo sviluppo in corso e seguire le ripercussioni d'iniziative e decisioni, che dovranno essere basate su statistiche più affidabili, esaurienti, aggiornate e comparabili. Le informazioni statistiche sulle imprese sono necessarie per sviluppare la politica monetaria e garantire lo sviluppo del mercato interno; inoltre le stesse imprese hanno bisogno d'informazioni sulla propria attività e sulle proprie prestazioni sui mercati nazionali ed internazionali rispetto ai concorrenti del settore.

Gli indicatori a breve termine proposti nel presente regolamento risultano infine indispensabili per completare il quadro fornito da altre statistiche economiche, quali le statistiche comunitarie armonizzate sui prodotti e sugli aspetti strutturali, oltre che per compilare i conti trimestrali della contabilità nazionale. E' praticamente impossibile quantificare i vantaggi che deriveranno dalla disponibilità delle statistiche comunitarie armonizzate

#### 4.3 *Analisi costo/efficacia*

Poiché i vantaggi derivanti dalla disponibilità di statistiche comunitarie armonizzate, non possono essere quantificati, risulta altrettanto difficile quantificare i vantaggi netti di queste stesse statistiche. L'importanza dei programmi comunitari che beneficeranno della disponibilità di statistiche migliori sotto il profilo dell'attuazione e della valutazione, particolarmente nel campo della politica monetaria, lascia tuttavia ipotizzare che i vantaggi supereranno di gran lunga i costi dell'attività di raccolta di dati e dell'onere imposto alle imprese.

#### 5. *La proposta contiene provvedimenti volti a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze ridotte o diverse, ecc.)?*

Tutti gli Stati membri elaborano indicatori a breve termine avvalendosi di dati raccolti mediante indagini statistiche che prevedono una soglia al di sotto della quale le imprese non partecipano all'indagine stessa.

Nei casi in cui di un campione facciano parte piccole e medie imprese gli Stati membri possono avvalersi della possibilità di utilizzare questionari semplificati (che considerino un numero ridotto di variabili) e di far successivamente ricorso a metodi di deduzione statistica per elaborare l'elenco completo degli indicatori per l'intera popolazione. Poiché la struttura dei settori presenta variazioni che sono funzione del paese, del settore stesso e del tempo sarebbe inopportuno fissare nell'ambito del provvedimento legislativo valori di soglia per tali questionari semplificati. Gli Stati membri sono nella migliore posizione per giudicare l'utilità di questo modo di procedere.

#### Consultazione

#### 6. *Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e indicazione dei punti essenziali per la posizione da loro assunta.*

L'Istituto Monetario Europeo è stato consultato in merito alle esigenze della futura Banca Centrale europea in fatto d'indicatori a breve termine.

- Vengono considerati di fondamentale importanza indicatori mensili di produzione che forniscano una certa ripartizione per attività ed un termine di 6-8 settimane. Le informazioni sul fatturato risultano relativamente meno importanti.
- Le informazioni sugli ordinativi nell'industria manifatturiera, suddivisi in domestici ed esteri, vengono considerate essenziali. Le informazioni di natura quantitativa rivestono un'importanza maggiore dei dati qualitativi ottenuti mediante sondaggi. E' importante conoscere gli ordinativi per la costruzione. Le informazioni sugli ordinativi mensili devono pervenire con un ritardo massimo di 2 mesi. Ai fini dell'analisi del ciclo economico viene considerata importante la ripartizione tra immobili residenziali e non residenziali dei dati relativi all'edilizia. Un' altra ripartizione, non prevista dal progetto di regolamento, è quella che disistingue gli ordinativi provenienti rispettivamente dai paesi membri de l'Unione monetaria e da quelli non-membri.
- Le informazioni mensili sulle scorte vengono considerate come statistiche complementari importanti. Attualmente si prevede di prendere in considerazione tale aspetto soltanto nell'ambito dello studio pilota.
- I prezzi alla produzione sono essenziali e una ripartizione per attività é considerata importante. Essi vanno forniti entro un mese per l'industria manifatturiera e due per l'edilizia.
- I dati sui livelli occupazionali e le ore lavorate sono considerate importanti nell'industria manifatturiera e nel terziario; questi indicatori dovrebbero essere forniti entro 3 mesi. L'IME gradirebbe che questi indicatori di natura sociale venissero raccolti su base trimestrale. Inoltre, un indicatore delle ore di straordinario lavorate, é considerato una statistica complementare importante.
- Per il settore edilizio l'IME considera importanti gli indicatori aggiuntivi sulle licenze edilizie, sull'avvio della realizzazione di nuovi progetti e sul loro completamento; essi dovranno venir forniti entro un termine di 1-2 mesi.
- Un indicatore mensile delle vendite al dettaglio viene considerato essenziale e andrà fornito entro un termine di 1-2 mesi.

In generale l'IME é favorevole a dei periodi di transizione più brevi di quelli proposti dalla Commissione allo scopo di essere in grado di poter disporre di statistiche comparabili già dall'inizio della politica monetaria unica. Delle ripartizioni supplementari tra paesi partecipanti et non- partecipanti all'Unione Monetaria , sono richieste soprattutto per gli ordinativi. Gli studi

pilota nel campo degli altri servizi sono fortemente incoraggiati e l'IME ha espresso il bisogno di una informazione più completa , più frequente e più rapida per I settori d'attività che presentano fluttuazioni congiunturali.

I servizi della Commissione sono stati consultati con regolarità in merito alle loro esigenze. Tutti i servizi della Commissione sono stati consultati per iscritto in merito ad un progetto recente, che ha ricevuto l'appoggio di tutte le direzioni generali che hanno risposto. Sei direzioni generali desiderano che il regolamento richieda informazioni più dettagliate. Si può in generale osservare quanto segue:

- Un maggior numero d'indicatori: valore aggiunto in tutti i settori; suddivisione tra residenziale/non residenziale degli indici di produzione per l'edilizia; suddivisione più dettagliata delle licenze edilizie per edifici non residenziali; ore lavorate nel commercio al dettaglio; numero di dettaglianti del settore della vendita di pesce al minuto; indici relativi al fatturato ed al numero dei dipendenti delle imprese nel terziario.
- Maggiore livello di dettaglio dei riferimenti alla NACE: tre cifre per i servizi e quattro cifre per alcune attività di trasporto.
- Indicatori relativi alle PMI: Per la politica delle imprese occorre disporre d'una ripartizione in classi dimensionali per poter distinguere i cicli economici delle PMI da quelli delle grandi imprese.
- *Periodicità*: le informazioni sull'occupazione dovrebbero avere cadenza mensile.

:

Ai rappresentanti delle imprese europee sono stati presentati diversi progetti del testo.

14/10/1994 incontro con circa 40 rappresentanti dell'industria e del terziario, oltre che delle camere di commercio. I partecipanti domandano un maggior coordinamento tra indicatori quantitativi e qualitativi.

10/3/1995 rapporto sui progressi realizzati dalla data del precedente incontro in poi. Distribuzione del testo. 60 partecipanti.

15/11/1995 rapporto sui progressi realizzati dalla data del precedente incontro in poi. Distribuzione del testo. 50 partecipanti.

21/5/1996 rapporto sui progressi realizzati dalla data del precedente incontro in poi. Distribuzione del testo. 36 partecipanti.

30/9/1996 rapporto sui progressi realizzati dalla data del precedente incontro in poi. Distribuzione del testo. 50 partecipanti.

In seguito all'incontro del 15.11.1995 si è provveduto a svolgere un'indagine postale tra i partecipanti per sondare in modo particolareggiato le loro esigenze in fatto d'indicatori a breve termine e le loro opinioni in merito al testo.

- Indicatori: indice della produzione, fatturato, nuovi ordinativi, portafoglio ordini e numero di dipendenti sono gli indicatori più importanti. Le retribuzioni ed il volume dell'attività lavorativa non sono considerati di fondamentale importanza. Inoltre le associazioni di categoria desidererebbero esporre d'indicatori aggiuntivi riguardanti l'utilizzo della capacità produttiva e vedere distinti tra intraUE ed extraUE fatturato e prezzi di produzione.
- Termini: accettabili.
- Approssimazione: 2 cifre sono insufficienti; le associazioni di categoria gradirebbero dati con 3 e 4 cifre.
- Studi pilota: viene visto con favore lo sviluppo d'indicatori sugli investimenti.
- Oneri: gli oneri vanno minimizzati utilizzando per quanto possibile fonti amministrative.

Durante l'elaborazione del presente testo si sono consultati in diverse occasioni gli istituti nazionali di statistica, cui spetta la responsabilità di raccogliere i dati. Nel corso della stesura dei manuali metodologici che forniranno il supporto tecnico a questo provvedimento legislativo si è intrattenuto un dialogo molto stretto con questi uffici. Per esaminare particolari settori e particolari indicatori si è tenuta una dozzina di riunioni della task force con gli Stati membri; inoltre dal 1992 in poi si sono tenute diverse riunioni di lavoro con tutti gli Stati membri. Il testo è stato presentato al comitato per il programma statistico, ed il progetto di testo gode dell'appoggio di 10 paesi. Gli Stati membri che si sono opposti alla proposta lo hanno fatto essenzialmente per i motivi seguenti:

Francia, Paesi Bassi e Regno Unito: vorrebbero un modulo dei servizi più completo, non solo studi pilota,

Spagna e Irlanda: si oppongono all'indicatore delle nuove ordinazioni,

Danimarca: si oppone all'indicatore dei prezzi di output per i mercati dell'esportazione.





ISSN 0254-1505

COM(97) 313 def.

# DOCUMENTI

IT

17 10 08

---

N. di catalogo : CB-CO-97-301-IT-C

ISBN 92-78-21566-X

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo